

NOTARIATO MILANESE

Societario, ok alla roulette russa se c'è uno stallo decisionale

Chiofalo a pag. 28

*SOCIETARIO/ Massima del **notariato** milanese sullo stallo decisionale*

Ok alla roulette russa

Clausola del tutto conforme al codice civile

DI DOMENICO CHIOFALO

Roulette russa per superare lo stallo decisionale. Il Consiglio notarile di Milano ha approvato il 9 luglio scorso la massima n. 181 della commissione per l'elaborazione dei principi uniformi in tema di società, che afferma la legittimità della clausola della roulette russa (o del cowboy) che attribuisce, al ricorrere di determinate situazioni di stallo decisionale, la facoltà di attivare una procedura in forza della quale ciascun socio ha diritto di determinare il prezzo per il trasferimento delle reciproche partecipazioni, attribuendo così all'altro socio la scelta tra vendere la propria partecipazione al socio che ha determinato il prezzo, oppure acquistare la partecipazione di quest'ultimo al medesimo prezzo.

In sostanza, il vincitore della roulette (o del duello) all'esito delle procedure concordate nello statuto matura un vero e proprio diritto di pretendere il trasferimento della partecipazione dell'altro socio.

Varie possono essere le modalità di attivazione della clausola: il diritto potrebbe spettare a qualsiasi azione e a qualsiasi socio, con una determinata percentuale del capitale sociale o potrebbe essere attribuito come diritto particolare (nelle srl) o come diritto di categoria (nelle spa

e nelle srl pmi) nei confronti di altri determinati soci o delle azioni di altre determinate categorie. Differenti possono essere anche le modalità di funzionamento della roulette sino a poter configurare una sorta di procedura di asta competitiva per la determinazione del maggior prezzo a cui una delle parti è disposta ad acquistare le partecipazioni dell'altra o delle altre parti.

La clausola della roulette russa o del cowboy è ritenuta legittima a condizione di rispettare il principio di equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa.

I medesimi principi trovano applicazione nelle ulteriori possibili varianti di clausole statutarie simili, anche in ipotesi diverse dallo stallo decisionale, dovendosi ritenere che l'autonomia statutaria sia al riguardo libera di determinare:

(i) i presupposti e le modalità per attivare ed eseguire la procedura;

(ii) il numero di «offerte» che comportano il diritto di riscatto e/o di acquisto.

La commissione milanese evidenzia come la clausola sia del tutto conforme all'art. 2265 cc che vieta il patto leonino, in quanto la sua concreta modalità di funzionamento non mira a realizzare l'esclusione di uno o più soci da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

L'elemento discriminante,

sul piano del vaglio di legittimità della clausola in parola, sta nella necessità o meno che essa rispetti il principio di equa valorizzazione delle azioni o quote in caso di exit forzato, rinvenibile sia nelle norme in tema di recesso legale (art. 2437-ter e 2473 cc) sia in quelle di riscatto convenzionale (art. 2437-sexies cc) e di esclusione (art. 2473-bis cc).

Sarà quindi opportuno che la clausola contenga l'esplicito richiamo del criterio legale di determinazione del valore delle partecipazioni stabilito per il caso di recesso o comunque di un criterio di valutazione stabilito ad hoc dallo statuto, nei limiti di deroga del criterio legale, anche per garantire la massima trasparenza e chiarezza delle regole statutarie. In ogni caso, anche in mancanza di espressa previsione, si applicherà per analogia il criterio legale e la clausola sarà comunque valida, salvo che contenga criteri, regole o meccanismi che portino necessariamente a una valorizzazione iniqua.

—© Riproduzione riservata—

